

**REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2002⁽⁴⁾, prevede che certi codici si applichino unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera. Per la classificazione nei codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 è necessario il rispetto di un valore franco frontiera minimo al momento dell'importazione nella Comunità, in modo da beneficiare di un'aliquota preferenziale. Poiché dal 1º giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione⁽⁵⁾, il beneficio dell'aliquota preferenziale non è più subordinato al rispetto di un valore franco frontiera e i tipi di formaggi appartenenti a detti codici sono ora importati con i codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17, di cui all'allegato II D del regolamento (CE) n. 2535/2001, i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non hanno più alcuna utilità. Per evitare il rischio di confusione presso gli operatori e i servizi doganali e nell'attesa della soppressione di detti codici della nomenclatura combinata, occorre adeguare il suddetto articolo e prevedere disposizioni transitorie per i titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo con la Svizzera.

(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001 precisa che ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC). I numeri dei contingenti, riportati negli allegati I.B.2 e I.B.3 del suddetto regolamento per i prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, sono identici in

quanto i due paesi costituivano, in precedenza, un solo Stato. Occorre pertanto precisare che i contingenti in questione devono essere considerati come contingenti distinti.

- (3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.

1) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. I codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20.»

2) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non sono applicabili nel quadro del presente regolamento. Per le importazioni effettuate dal 1º giugno sulla base dei titoli rilasciati anteriormente a tale data, i prodotti dei suddetti codici sono classificati nei codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17 e ad essi sono applicabili le aliquote indicate nell'allegato II.D.»

3) All'articolo 12, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i contingenti di cui agli allegati I.B.2 e I.B.3 recanti gli stessi numeri dei contingenti devono essere considerati come contingenti differenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1º luglio 2002.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, è d'applicazione dal 1º giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.